

**ALLEGATO 1 – Avviso pubblico e Domanda di partecipazione per l'avviamento a selezione delle persone iscritte al collocamento obbligatorio art.1, co.1, L.68/99 (collocamento mirato delle persone con disabilità) per n. 3 unità di “ASSISTENTE A BORDO DI SCUOLABUS” (Classificazioni Istat: 5.4.4. – professioni qualificate nei servizi personali ed assimilate), CCNL Autoferrotranvieri, a tempo determinato, presso ATAC CIVITANOVA Spa Unipersonale, via del Casone 30 – 62012 Civitanova Marche – P.I. 01349510436**

**AVVISO PUBBLICO****AVVISO PUBBLICO PER L'AVVIAMENTO A SELEZIONE RISERVATO  
ALLE PERSONE ISCRITTE AL COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO  
LEGGE n. 68/99 - art. 1, co. 1.****N. 3 UNITA' A TEMPO DETERMINATO  
PRESSO ATAC CIVITANOVA****ART. 1 – RICHIESTA DI PERSONALE  
DETTAGLIO DELLA RICHIESTA DI PERSONALE**

<b>Ente Pubblico richiedente</b>	ATAC CIVITANOVA Spa Unipersonale
<b>C.F. / Partita IVA</b>	01349510436
<b>Indirizzo Ente Pubblico</b>	via del Casone 30 – 62012, Civitanova Marche
<b>Data della richiesta</b>	01/06/2024
<b>N° posti</b>	3 (rispettivamente per 25, 23 e 20 h sett.li)
<b>Tipologia contrattuale</b>	CCNL Autoferrotranvieri
<b>Durata del rapporto di lavoro</b>	tempo determinato di cui n. 1 per 25 h sett.li dal 15/10/2024 al 06/06/2025, n. 1 per 23 h sett.li dal 15/10/2024 al 06/07/2025 e n. 1 per 20 h sett.li dal 01/12/2024 al 06/06/2025
<b>Qualifica professionale (Codice Classificazione delle Professioni ISTAT 2011)</b>	“ASSISTENTE A BORDO DI SCUOLABUS” (Classificazioni Istat: 5.4.4. – professioni qualificate nei servizi personali ed assimilate)
<b>Prova selettiva a cura dell'Ente Pubblico richiedente</b>	le prove verteranno sulle mansioni proprie del posto da ricoprire
<b>Orario</b>	25, 23 e 20 ore sett.li
<b>Sede di lavoro</b>	Civitanova Marche
<b>Altre eventuali informazioni</b>	Prima dell'assunzione, verrà effettuata la verifica della compatibilità dell'invaldità con le mansioni da svolgere ai sensi della legge n. 68/1999

## ART. 2 - REQUISITI DI ACCESSO

- iscrizione ai sensi della L. n. 68/99 dei soggetti di cui all'art. 1, co. 1, presso un Centro per l'Impiego della Regione Marche in data antecedente rispetto alla data di richiesta dell'Ente assumente (possono iscriversi tutti i soggetti iscritti ex art. 1, co. 1, L. 68/99 presso il CPI di Civitanova Marche e, in subordine, i soggetti iscritti ex art. 1, co. 1, L. 68/99 presso i restanti CPI della Regione Marche);
- cittadinanza italiana;
- cittadinanza di Stato membro dell'Unione Europea o familiare non avente la cittadinanza di uno stato comunitario ma titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente (art. 7, co. 1, L. n. 97/13);
- cittadinanza di Paese Extra-U.E. con permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o con lo status di rifugiato ovvero di status di protezione sussidiaria (art. 7, co. 3-bis, L. n. 97/13);
- requisiti richiesti per le assunzioni presso le Pubbliche Amministrazioni e non aver riportato condanne penali che comportino la sanzione accessoria dell'interdizione, temporanea o perpetua, dai pubblici uffici;
- possesso del diploma di Scuola Secondaria di Primo Grado (Scuola Media). In caso di candidati provenienti da un paese della Comunità Europea o da Paesi terzi è richiesta l'equivalenza al corrispondente titolo di studio conseguibile in Italia rilasciata dal Dipartimento della Funzione Pubblica (art. 38, commi 3, 3-bis del D.lgs. n. 165/01). La presentazione della candidatura è altresì ammessa a coloro che sono in possesso del titolo di equipollenza al corrispondente titolo italiano; è ammessa la candidatura (con riserva), di coloro che sono in possesso della richiesta di equivalenza del titolo di studio estero al corrispondente titolo di studio di ammissione al presente avviso, inoltrata al Dipartimento della Funzione Pubblica ai sensi dell'art. 38, commi 3 e 3-bis del D.lgs n. 165/2001. Copia del documento di equipollenza, di equivalenza o della richiesta di equivalenza vanno prodotte in allegato alla candidatura pena l'esclusione della stessa;
- conoscenza della lingua italiana per gli stranieri;
- possesso della Qualifica richiesta.

Tutti i requisiti debbono essere posseduti in data antecedente alla richiesta dell'Ente assumente ad esclusione della Qualifica.

Si precisa che il riconoscimento e la registrazione della "Qualifica" di cui al successivo art. 3 può avvenire il giorno stesso della presentazione della domanda di partecipazione e anche successivamente fino alla data di scadenza dell'Avviso, a fronte di idonea documentazione da rendersi da parte dell'utente.

Inoltre, con specifico riferimento al requisito dell'iscrizione ai sensi dell'art.1, co.1, L. 68/99 si precisa che lo stesso deve essere posseduto nelle successive fasi di avviamento alla selezione e di avviamento al lavoro mediante il rilascio del relativo nullaosta.

Fatta eccezione per i requisiti specifici relativi alla L. 68/99, i restanti saranno oggetto di controllo ai sensi del D.P.R. n. 445/00 e s.m.i. da parte dell'Ente assumente.

### **ART. 3 – RICONOSCIMENTO DELLA QUALIFICA**

Il riferimento alla “Qualifica” è da intendersi quello alla nomenclatura e ai dizionari terminologici di cui al D.M. 30/10/2007 e successivi aggiornamenti (Classificazione ISTAT delle Professioni 2011), così come indicato all’art. 2 delle disposizioni operative approvate con Decreto del Dirigente della ex P.F. del Mercato del Lavoro, Occupazione e Servizi Territoriali n. 265/17 e D.G.R. n. 779/17, nonché all’allegato “A”, punto 3, della D.G.R. n. 737/18 e alla successiva D.G.R. n. 1173/2018.

Riguardo all’attribuzione della qualifica, ai sensi del DDPF n. 462 del 16/12/2021, si applicano per analogia le regole di cui al punto 4) Allegato A del DDPF n. 252 del 25 giugno 2021.

Nel caso in questione l’Ente assumente richiede una specifica professionalità, pertanto, la qualifica va riconosciuta con una lettura di aggregazione corrispondente al 3° “Digit” (livello di aggregazione dei profili). Ciò comporta che tutte le specifiche professionalità minuziosamente dettagliate nei livelli più approfonditi, sono considerate utili ai fini dell’avviamento in oggetto in quanto “equipollenti” e ricomprese nel livello gerarchicamente superiore.

### **ART. 4 - DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE E TERMINE DI PRESENTAZIONE**

Per aderire all’occasione di lavoro oggetto del presente Avviso, è necessario il Verbale d’invalidità valevole fino alla data di scadenza dell’Avviso (termine finale di presentazione della domanda) e ultimo in termini di rilascio. Il citato documento è abitualmente depositato agli atti del Centro per l’Impiego di iscrizione.

Qualora tale documentazione non fosse più valida o comunque non fosse valida fino alla data di scadenza dell’Avviso, è ammessa la possibilità di partecipare con le modalità esplicitate nel Decreto del Dirigente di P.F. n. 1516/18 (Ammissione con Riserva).

Per la documentazione di cui al DPCM 13 gennaio 2000 della Commissione Medica, allineata al Verbale d’invalidità, si rinvia all’art. 7 del presente Avviso.

La domanda di partecipazione al presente Avviso può essere presentata al Centro per l’Impiego di iscrizione del candidato, **entro la scadenza del 28/06/2024**, con una delle seguenti modalità:

- il Servizio di Poste Italiane S.p.A., con raccomandata A.R., indirizzata al Centro per l’Impiego presso cui il candidato risulta iscritto. Al riguardo, saranno prese in considerazione solo le domande spedite entro il giorno della scadenza di cui sopra (fa fede il timbro e la data di spedizione delle domande);
- tramite PEC all’indirizzo del Centro per l’Impiego di iscrizione del candidato, ai sensi della Legge n. 68/99, entro e non oltre la data di scadenza di cui sopra;
- tramite e-mail ordinaria all’indirizzo del Centro per l’Impiego di iscrizione del candidato ai sensi della Legge n. 68/99 ([centroimpiegoNomecomune.legge68@regione.marche.it](mailto:centroimpiegoNomecomune.legge68@regione.marche.it)), entro e non oltre la data di scadenza di cui sopra; sarà onere del Centro dare conferma di ricezione della domanda all’interessato e altresì sarà onere dell’interessato controllare la conferma di ricezione da parte del Centro;

- di persona, allo sportello del Centro per l'Impiego di iscrizione del candidato, **previo appuntamento**. Al fine di fissare un appuntamento, si veda il link, contenente i contatti, qui di seguito riportato:  
<https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Centri-Impiego/Dai-CPI>

La Regione Marche e le sue strutture organizzative (Centri per l'Impiego nel caso di specie) non assumono responsabilità per eventuali disguidi postali, malfunzionamenti della posta elettronica e degli strumenti informatici o altri impedimenti comunque imputabili a fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore che comportino il mancato rispetto del termine indicato.

La domanda va predisposta utilizzando il modello che, allegato al presente Avviso (MODELLO DI CANDIDATURA ALL'AVVIAMENTO A SELEZIONE), ne costituisce parte integrante; il modello può essere reperito presso i Centri per l'Impiego della Regione Marche ed eventuali Sportelli territoriali, oppure online scaricato dal sito istituzionale della Regione Marche [www.regione.marche.it](http://www.regione.marche.it) al seguente link:  
<https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Centri-Impiego/Servizi-al-cittadino/Offerte-da-Enti-pubblici>;

Per informazioni rivolgersi al Centro per l'Impiego di iscrizione.

#### **ART. 5 - MOTIVI DI ESCLUSIONE**

Le cause che determinano l'esclusione d'ufficio delle domande di partecipazione alla selezione di cui all'art. 1 del presente Avviso, fatta salva l'ammissione con riserva, sono le seguenti:

- domande presentate direttamente allo sportello da soggetti diversi dal richiedente;
- domande inoltrate con modalità differenti da quelle indicate all'art. 4;
- domande non sottoscritte dal soggetto richiedente;
- domande presentate senza l'allegazione fronte-retro di un documento d'identità in corso di validità;
- domande incomplete;
- domande presentate oltre il termine di scadenza;
- mancanza dei requisiti di accesso alla selezione, inclusi quelli eventualmente richiesti dall'Ente assumente.

Saranno altresì escluse quelle domande di partecipazione non perfezionate con il riconoscimento e la registrazione della "Qualifica" entro la data di scadenza dell'Avviso, a fronte di idonea documentazione da rendersi da parte dell'utente.

Il Centro per l'Impiego di iscrizione del candidato provvederà a comunicare agli interessati il non accoglimento della domanda. L'Amministrazione non assume responsabilità alcuna in caso di irreperibilità del candidato ai recapiti forniti dallo stesso, né per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione dei recapiti forniti dal candidato medesimo, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dei recapiti suddetti o dell'indirizzo dichiarato nella

domanda, né per eventuali disguidi postali o di posta elettronica o telefonici, comunque imputabili a fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore.

Fatta eccezione per i requisiti specifici relativi alla L. n. 68/99, i restanti, di cui all'art. 2 del presente Avviso, saranno oggetto di controlli più approfonditi da parte dall'Ente assumente ai sensi del D.P.R. n. 445/00 e s.m.i..

## **ART. 6 - CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA**

La Graduatoria (singola o aggregata a partire dalle graduatorie locali) sarà formata tenendo conto dei criteri enunciati dalle disposizioni vigenti, in particolare: D.G.R. n. 2756/2001 e D.G.R. n. 757/2018 e s.m.i., incluso il Decreto di P.F. n. 1516/2018; Allegato al D.P.R. n. 246/1997 che sostituisce la tabella allegata al D.P.R. n. 487/1994.

In particolare, i criteri adottati sono:

- anzianità di iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio,
- condizione economica,
- carico di famiglia,
- grado di invalidità.

**Nel rispetto della Graduatoria formata in virtù dei menzionati criteri, è attribuita ai candidati la facoltà di scelta tra i n. 3 avviamenti oggetto del presente Avviso (25, 23 o 20 ore sett.li).**

A parità di punteggio complessivo ed eventuale parità di anzianità di iscrizione, viene concessa priorità al candidato con minore età anagrafica.

**Graduatoria Regionale Unica Integrata:** ai fini della redazione della Graduatoria Regionale Unica Integrata, i Centri per l'Impiego di iscrizione dei candidati provvedono alla formazione delle rispettive graduatorie locali, attraverso il sistema informativo Job Agency.

I Responsabili dei CPI valideranno, mediante apposita nota firmata, contrassegnata con ID (documento interno Paleo), le Graduatorie locali generate dal sistema informativo Job Agency e opportunamente bloccate dallo stesso alla data della validazione. Nella citata nota dovranno essere riportate le seguenti indicazioni:

- Atto di approvazione dell'Avviso Pubblico,
- Ente richiedente,
- data della richiesta,
- Candidati inseriti in Graduatoria ammessi alla selezione, nome e cognome e codice ID SIL, con l'indicazione del:

- codice della Qualifica richiesta (Classificazione delle Professioni ISTAT 2011)

- del punteggio finale assegnato a ciascun candidato;
- Candidati esclusi, nome e cognome e codice ID SIL, con l'indicazione delle motivazioni di esclusione.

Solo dopo la ricezione di tutte le citate note, il CPI di Civitanova Marche provvederà alla predisposizione della Graduatoria Unica Regionale.

Si ricorda che possono aderire tutte le persone iscritte alla L. n. 68/99 presso il CPI di Civitanova Marche e in subordine ai restanti CPI della Regione Marche, in data antecedente alla richiesta dell'Ente assumente.

La Graduatoria Unica Integrata, comprensiva dell'elenco degli esclusi, con l'indicazione delle motivazioni di esclusione, sarà approvata con Decreto del Dirigente del Settore Servizi per l'Impiego e Politiche del Lavoro.

La Graduatoria Unica Integrata sarà pubblicata:

- sul BUR Marche e sul sito:  
<https://www.regione.marche.it/Amministrazione-Trasparente>;
- sul sito istituzionale della Regione Marche al seguente link:  
<https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Centri-Impiego/Servizi-al-cittadino/Offerte-da-Enti-pubblici>.

La Graduatoria sarà altresì affissa sulla bacheca del Centro per l'Impiego (Graduatoria del CPI) o sulla bacheca dei Centri per l'Impiego regionali e degli eventuali Sportelli territoriali (Graduatoria Regionale Unica Integrata).

Per esigenze di tutela della privacy, i candidati, anche quelli esclusi, saranno identificati tramite l'ID SIL attribuito, all'atto dell'iscrizione, dall'applicativo informatico Job Agency e consegnato o comunicato al candidato.

La graduatoria ha validità dalla data di approvazione e sarà utilizzata per sostituire i candidati avviati non risultati idonei o che non si siano presentati a sostenere la prova di idoneità.

#### **ART. 7 – VALUTAZIONE DEL COMITATO TECNICO DECADENZA DALLA GRADUATORIA**

Prima dell'avvio a selezione dei nominativi in posizione utile in Graduatoria, ai fini dell'espletamento delle prove di idoneità, è necessaria la valutazione del Comitato Tecnico (CT), organo previsto dall'art. 8, co. 1-bis, Legge n. 68/99.

Il Comitato Tecnico è chiamato a verificare la compatibilità delle mansioni con la disabilità dei candidati da avviare alla prova d'idoneità e provvederà con annotazione nell'apposita scheda professionale delle residue capacità lavorative e delle caratteristiche dei posti da assegnare. Sono vincolati al parere obbligatorio del Comitato Tecnico gli avviamenti a selezione dei candidati ai fini delle prove di idoneità e di conseguenza anche i successivi nulla osta al lavoro.

Ai fini della valutazione del Comitato Tecnico di compatibilità delle mansioni con le residue capacità lavorative delle persone con disabilità è necessario che i Centri per l'Impiego di iscrizione dei candidati siano in possesso dei seguenti documenti da sottoporre al Comitato stesso:

- 1. Verbale d'invalidità valevole e ultimo in termini di rilascio;**
- 2. Documentazione di cui al DPCM 13 gennaio 2000 della Commissione Medica per l'accertamento della capacità globale, ai fini del collocamento mirato L. n. 68/99, allineata al Verbale d'invalidità.**

#### *FASE A- Al momento della presentazione della candidatura*

##### **Riferimento al Documento di cui al n. 1:**

il Verbale d'invalidità deve essere prodotto, ove quello in possesso del Centro per l'Impiego non sia più valido o non sia più l'ultimo in termini di rilascio.

Il Verbale d'invalidità deve essere valido alla presentazione della candidatura e restare valido fino alla data di scadenza dell'Avviso Pubblico (termine finale di presentazione della candidatura).

Il punteggio derivante dal suddetto Verbale resterà assegnato al candidato e non sarà modificato per l'avviamento riferito allo stesso Avviso.

È fatta salva l'ammissione con riserva alla selezione dei candidati in possesso dei Verbali d'invalidità non più valevoli, come sopra, perché soggetti a revisione. Si rinvia al Decreto del Dirigente di P.F. n. 1516 del 23/11/2018 per le condizioni, le modalità e le penalità a cui sono soggetti i candidati ammessi con riserva.

Si raccomanda, a chi non fosse in possesso del Verbale aggiornato di cui al n. 1, di provvedere al più presto a richiederne il rilascio, data la necessità di sottoporre poi il suddetto Verbale al Comitato Tecnico, prima dell'avviamento alla prova d'idoneità.

##### **Riferimento al Documento di cui al n. 2:**

La Documentazione di cui al DPCM 13 gennaio 2000 va prodotta se la stessa non sia già stata depositata presso il Centro per l'Impiego o se quella in possesso del Centro non sia più aggiornata e allineata al Verbale.

La candidatura è accettata anche in mancanza della documentazione di cui al citato DPCM, tuttavia, si raccomanda a chi non ne fosse in possesso di provvedere al più presto a richiederne il rilascio, data la necessità di sottoporre poi la suddetta documentazione al Comitato Tecnico, prima dell'avviamento alla prova d'idoneità.

Qualora il disallineamento sia riferibile solo all'aspetto amministrativo ma non a quello relativo ai contenuti (percentuale e disabilità invariate), è fatta salva la possibilità di sottoporre tale documento alla valutazione del Comitato Tecnico.

***FASE B - Prima dell'avviamento alla prova d'idoneità***

Atteso che l'avviamento alla prova d'idoneità è preceduto dalla valutazione obbligatoria e vincolante del Comitato Tecnico, entrambi i Documenti di cui al n. 1 e al n. 2, se non già in possesso del Centro per l'Impiego, devono essere prodotti.

Riguardo al Verbale d'invalidità di cui al n. 1, ai sensi del DDPF n. 1516/2018 su richiamato, non si darà corso all'avviamento dei candidati i quali, sebbene ammessi con riserva (possessori di Verbali d'invalidità non più valevoli perché soggetti a revisione), non presentino il Verbale aggiornato, ossia l'ultimo in corso di validità e in termini di rilascio; in tal caso, si procederà allo scorrimento della Graduatoria interessando i candidati utilmente collocati nell'ordine successivo.

Per quanto qui non espressamente riportato, si rinvia al citato DDPF n. 1516/2018, per condizioni, modalità e penalità, ai fini dell'ammissione con riserva dei candidati in possesso di Verbali d'invalidità scaduti soggetti a revisione.

Uguualmente non si darà corso all'avviamento dei candidati ammessi, i cui Verbali scadano successivamente alla scadenza dell'Avviso e quindi non più validi al momento dell'avviamento.

Per i candidati i cui Verbali scadano successivamente alla data di scadenza dell'Avviso, vale la raccomandazione di cui sopra con l'ammonimento che il Verbale dovrà essere prodotto entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla richiesta del Centro per l'Impiego o comunque in tempo utile prima che si dia corso all'avviamento alla prova di idoneità, pena lo scorrimento della graduatoria. Il punteggio in graduatoria non subirà variazione, considerato che i candidati sono stati ammessi alla selezione con un Verbale valido fino alla scadenza dell'Avviso, fatta salva tuttavia, nel Verbale aggiornato, la percentuale minima d'invalidità che consente l'iscrizione al collocamento mirato di cui alla L. n. 68/99.

In ogni caso, se la percentuale d'invalidità del Verbale aggiornato dovesse scendere al di sotto della soglia minima fissata dalla L. n. 68/99, i candidati saranno cancellati dall'Elenco di cui alla L. n. 68/99 e quindi dalla Graduatoria di cui all'Avviso.

Riguardo alla Documentazione del DPCM 13 gennaio 2000 di cui al n. 2 che, in linea generale, deve essere allineata al Verbale d'invalidità, si precisa che, **in caso di assenza del documento o di disallineamento con il Verbale, il Centro per l'Impiego di iscrizione CONVOCA la persona interessata per invitare la medesima a produrre, entro i successivi 7 giorni lavorativi:**

- la Documentazione stessa;

*ovvero, in alternativa*

- la Ricevuta attestante la richiesta, inoltrata a cura del candidato, di accertamento della capacità globale ex Legge n. 68/99 ai fini del collocamento mirato per il rilascio della Documentazione di cui al DPCM 13 gennaio 2000.

La **CONVOCAZIONE** viene effettuata mediante mezzi informali quali telefonata, messaggistica telefonica o con posta elettronica, utilizzando i recapiti forniti dal candidato stesso; ciò in analogia con quanto previsto al co. 15-quinquies, art. 4, D.L. 28/01/2019, n. 4, convertito in legge con modificazioni dall'art. 1, co. 1, L. 28 marzo 2019, n. 26.



L'invito a produrre la Documentazione aggiornata o in alternativa la Ricevuta attestante la richiesta inoltrata può essere rivolto mediante lettera Raccomandata A.R. all'indirizzo dichiarato nella domanda dal candidato o mediante PEC, ossia all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata del destinatario.

La Documentazione o la Ricevuta devono essere prodotti **entro i successivi 7 giorni lavorativi dalla ricezione della Raccomandata o della PEC.**

**Attenzione:** qualora il disallineamento sia riferibile solo all'aspetto amministrativo ma non a quello relativo ai contenuti (percentuale e disabilità invariate), è fatta salva la possibilità di sottoporre tale documento alla valutazione del Comitato Tecnico.

Così come già disposto al precedente art. 5, l'Amministrazione non assume responsabilità alcuna in caso di irreperibilità del candidato ai recapiti forniti dallo stesso, né per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione dei recapiti forniti dal candidato medesimo, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dei recapiti suddetti o dell'indirizzo dichiarato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o di posta elettronica o telefonici, comunque imputabili a fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore.

**IL CANDIDATO CHE RISULTI PRIVO E CHE NON PRODUCA, ENTRO IL TERMINE STABILITO, LA DOCUMENTAZIONE O LA RICEVUTA DI RICHIESTA DELLA STESSA, DECADE DALLA GRADUATORIA.**

#### **ART. 8 – AVVIAMENTO A SELEZIONE DEI NOMINATIVI IN POSIZIONE UTILE**

Ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 32, co. 2, del D.P.R. n. 487/1994, così come modificato dal D.P.R. n. 246/1997 e della successiva D.G.R. Marche n. 737/2018, l'Ufficio competente avvia alla prova, tendente ad accertare l'idoneità a svolgere le mansioni, i soggetti aventi titolo all'assunzione obbligatoria, seguendo l'ordine della Graduatoria di cui al precedente art. 6, in misura pari ai posti da ricoprire. Tuttavia, al fine di ridurre i tempi procedurali di assunzione, i candidati, se valutati tutti idonei senza prescrizione dal Comitato Tecnico, potranno essere avviati a selezione in numero doppio. Nella comunicazione di avviamento a selezione sarà resa nota all'Ente la valutazione espressa dal Comitato Tecnico nei riguardi del candidato avviato.

La prova d'idoneità è di competenza esclusiva dell'Ente assumente.

Si precisa che non trattasi di una procedura comparativa ma di una semplice prova di idoneità; sarà cura dell'Ente assumente comunicare detta specifica ai candidati nella lettera di convocazione.

La prova di idoneità dovrà essere espletata dall'Ente prima possibile e comunque entro quarantacinque giorni dalla data di avviamento a selezione, nel rispetto della norma vigente.

L'esito della prova di idoneità del candidato dovrà essere comunicato dall'Ente entro 5 giorni dalla sua conclusione.

Dopo la ricezione della suddetta comunicazione, se la prova di idoneità del candidato ha dato esito positivo, sarà rilasciato all'Ente assumente il nulla osta al lavoro a favore del candidato medesimo.

#### **ART. 9 - CONTROLLI E SANZIONI**

Le Pubbliche Amministrazioni interessate dalla procedura (Regione, CPI ed Ente assumente) si riservano il diritto di effettuare controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese in conformità a quanto previsto dal DPR 445/2000 s.m.i..

In caso di dichiarazioni mendaci riscontrate in sede di controllo, anche successivo all'approvazione della Graduatoria e/o all'eventuale inserimento lavorativo, l'interessato, ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e s.m.i., decade dai benefici eventualmente acquisiti in forza del presente Avviso e soggiace altresì alla sanzione prevista dall'art. 76 del citato D.P.R..

### **ART. 10 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ai sensi dell'art. 13, Regolamento 2016/679/UE - GDPR)**

In conformità al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) si informa sulle modalità di trattamento dei dati che i candidati sono chiamati a fornire.

Il Responsabile della Protezione dei dati ha sede in Via Gentile da Fabriano, 9 – 60125 Ancona. La casella di posta elettronica, cui indirizzare questioni relative ai trattamenti di dati è: [rpd@regione.marche.it](mailto:rpd@regione.marche.it).

Il Titolare del trattamento è la Regione Marche - Giunta Regionale, con sede in Via Gentile da Fabriano, 9 – 60125 Ancona. Il Responsabile del Trattamento è il Dirigente del Settore Servizi per l'impiego e politiche del lavoro del Dipartimento Politiche Sociali, Lavoro, Istruzione e Formazione, Dott. Massimo Rocchi.

I dati di contatto del Responsabile del trattamento sono:

e-mail: [massimo.rocchi@regione.marche.it](mailto:massimo.rocchi@regione.marche.it);

PEC: [regione.marche.lavoro@regione.marche.it](mailto:regione.marche.lavoro@regione.marche.it).

Le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali sono quelli relativi alla procedura di che trattasi afferente all'avviamento al lavoro presso le Pubbliche Amministrazioni - D.lgs. 30-3-2001, n. 165 - delle persone con disabilità aventi diritto al collocamento obbligatorio/collocamento mirato di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68, e ciò ai sensi dell'art. 6, co. 1, lett. a) e lett. c) e dell'art. 9, co. 2, lett. h) del Regolamento 2016/679/UE.

I dati raccolti potranno essere trattati anche con strumenti informatici e a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici.

I dati personali pertinenti non eccedenti e adeguatamente anonimizzati saranno pubblicati sul BUR Marche, nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale della Regione Marche (D.lgs. n. 33/2013), sul sito della Regione Marche (link: <https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Centri-Impiego/Servizi-al-cittadino/Offerte-da-Enti-pubblici>; <https://www.regione.marche.it/RicercaBandi>), sulle bacheche dei Centri per l'Impiego e degli eventuali Sportelli territoriali.

I dati saranno comunicati all'Ente assumente con riferimento esclusivo ai candidati da avviare a selezione, limitatamente ai dati di contatto degli stessi e ad ogni altra informazione utile ai fini dell'assunzione per lo svolgimento delle mansioni di cui al profilo richiesto.

Il periodo di conservazione, ai sensi dell'articolo 5, par. 1, lett. e), del Regolamento 2016/679/UE, è determinato: per fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale), dal tempo stabilito dai regolamenti; per la gestione procedimentale e documentale, da leggi e regolamenti in materia; per l'eventuale diffusione, dal tempo previsto da leggi e regolamenti in materia.

Competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, l'interessato potrà chiedere l'accesso ai dati che lo riguardano, la rettifica o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento; potrà inoltre esercitare il diritto alla portabilità dei dati.

Ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali con sede a Roma.

Il conferimento dei dati discende da un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento. I dati che l'interessato è chiamato a fornire sono obbligatori ai fini dell'ammissione alla procedura di cui al presente Avviso; il mancato conferimento comporta pertanto, quale conseguenza, la non ammissione alla procedura di che trattasi.

#### **ART. 11 – RICORSO**

La procedura di cui al presente atto è devoluta alla giurisdizione del Giudice Ordinario ai sensi dell'art. 63, D.lgs. n. 165/2001.

Pertanto, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Civile Ordinario di Ancona - Giudice del Lavoro.